

**Oggetto:** "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001). Presidio sanitario sito in Roma, via della Lucchina n.89/91. Rettifica ed integrazione del D.C.A. n.U00140 del 20/04/2018.

### **IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii. .
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/03/2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. 200 del 20/04/2018 recante "*Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti alla direzione regionale Salute e Politiche sociali - proroga*".

#### **VISTI:**

- il DCA n. U00154 del 31/08/2012, recante: "*Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001), in persona del legale rapp.te p.t. Santioni Patrizia, con sede legale in Via della Lucchina n. 89/91 - 00135 Roma, per il presidio sanitario denominato "CLEM Fisioterapia e Cosmetologias.r.l.", con sede operativa in Via della Lucchina n. 89/91 - 00135 Roma*";
- il DCA n. U00024 del 18/01/2017, recante: "*modifica, a seguito di variazione del legale rappresentante p.t. e del Direttore Tecnico, del DCA n. U00154 del 31/08/2012, relativo alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed al rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l.", sito in Via della Lucchina n. 89/91 - 00135 Roma, gestito dalla società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001), con sede legale in Via della Lucchina n. 89/91 - 00135 Roma.*";
- il DCA n. U00140 del 20/04/2018, recante: "*"CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001). Autorizzazione all'esercizio per ampliamento funzionale del presidio sanitario sito in Roma, via della Lucchina n. 89/91.*";

**VISTA** la nota, assunta con prot. n. 240267 del 26/04/2018, con la quale il Legale Rappresentante della società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l.", precisato che il legale rappresentate è la Sig.ra Francesca Vitagliano, come indicato nel DCA U00024/2017, chiede la rettifica del D.C.A. n.U00140 del 20/04/2018, nel quale come legale rappresentante è indicata la Sig.ra Patrizia Santioni;

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto dell'errore materiale, e di rettificare ed integrare il DCA n. U00140 del 20/04/2018, con l'indicazione della Sig.ra Francesca Vitagliano, nata a Roma il 01/01/1988, quale legale rappresentante della società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l";

#### DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- di prendere atto dell'errore materiale, e di rettificare ed integrare il DCA n. U00140 del 20/04/2018, con l'indicazione della Sig.ra Francesca Vitagliano, nata a Roma il 01/01/1988, quale legale rappresentante della società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l";

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con i DCA n. U00154/2012, n. U00024/2017 e n. U00140/2018.

Il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della struttura, all'ASL ROMA 1 ed al Municipio XIV di Roma Capitale.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti

